



COMUNE DI TIVOLI

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE VI URBANISTICA

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 – Testo Unico Edilizia

IL RESPONSABILE P.O EDILIZIA PRIVATA

PRATICA EDILIZIA N° 06
ANNO 2017
PERMESSO N° 06 del 09 maggio 2017

La validità del presente è subordinata all'approvazione dei calcoli statistici e delle prescrizioni del Genio Civile di Roma ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001.

Che sia garantito in fase esecutiva, il rispetto della Legge 09.01.1989, n.13 e relative prescrizioni tecniche (D.M. 14.06.1989, n.236)

Vista la richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii presentata in data **14/02/2017** prot. **8179**, dal Sig.:

– **TOLLO** [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in Tivoli, [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED];

in qualità di proprietario dell'immobile sito in Tivoli, Via Tiburtina, 120, distinto in catasto al Foglio 63, particella 387, sub 1, 2,

diretta ad ottenere il Permesso di Costruire in Sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii, per i seguenti lavori:

“Variazioni prospettiche e planimetriche dell'edificio autorizzato con Licenza edilizia 231 del 19/12/1958 e successiva Concessione Edilizia in Sanatoria 356 del 02/03/1990”

in Tivoli, Via Tiburtina, 120;

Foglio **63**, particella **387**, sub. **1 - 2**;

Inquadramento Urbanistico: Zona B – Sottozona B2 – Completamento e oggetto di P.P. di Villa Adriana approvato con D.C.C. n. 31/1978;

Richiamati il Decreto Sindacale n. 20 del 07/04/2016 e il successivo Decreto Sindacale n. 54 del 28/12/2016 con il quale il Sindaco conferma la P.O. Edilizia Privata attribuendo le relative funzioni;

Vista la Licenza Edilizia n. 231 del 19/12/1958 e la Concessione Edilizia in Sanatoria 356 del 02/03/1990;

Vista la documentazione integrativa prot. 17899 del 05/04/1917 e prot. 19714 del 13/04/2017;

Vista la Relazione Tecnico - Descrittiva circa le opere eseguite in difformità dalla Licenza Edilizia n. 231 del 19/12/1958 consistenti in:

- Aperture su pareti portanti;
- Diversa geometria del vano scala;
- Realizzazione di n. due vani al piano terra;
- Trasformazione di finestre in porte finestra;
- Realizzazione di un balcone.

Visto il Certificato di Collaudo statico redatto dall'Arch. Giovanni Ruggeri allegato all'istanza pervenuta con prot. 17899 del 05/04/2017;

Vista la dichiarazione del professionista abilitato, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, attestante la conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell'esecuzione degli stessi (dichiarata nel 1959) sia al momento della richiesta pervenuta con prot. 17899 del 05/04/2017;

Verificato il rispetto della normativa igienico sanitaria in riferimento al DM 5 luglio 1975 e ss.mm.ii;

Accertato che è stato soddisfatto all'obbligo soddisfatto all'obbligo sanzionatorio di cui al D.P.R. 380/2001 nel modo seguente:

- Pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 36, comma 2, del D.P.R. 380/01e ss.mm.ii. effettuato con c/c postale VCYL 0019 del 12/04/2017 di importo pari ad € 755,76 (settecentocinquantacinque/76);
- Pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6-bis, comma 5, del D.P.R. 380/01e ss.mm.ii. effettuato con c/c postale VCYL 0309 del 04/04/2017 di importo pari ad € 1.000,00 (mille/00);

Vista la relazione conclusiva, eseguita in data 03/05/2017 dall'Ing. Lisa Porqueddu con la quale si “esprime parere favorevole”;

Verificata l'ammissibilità dell'istanza in riferimento sia alla normativa urbanistica vigente all'epoca di realizzazione, sia alla normativa attuale;

Dato atto che il richiedente ha dimostrato di avere titolo alla richiesta in qualità di proprietario dell'immobile a seguito di Atto di Vendita trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma il 13/06/1959 al n. 23030 e registrato a Tivoli il 04/09/1959 al n. 1388;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Viste le norme generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro emanate con D.Lgs. 19 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e ss.mm.ii;

RILASCIA

Al Sig.:

- **TOLLO** [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in Tivoli, [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED];

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.

Per i seguenti lavori:

“Variazioni prospettiche e planimetriche dell'edificio autorizzato con Licenza edilizia 231 del 19/12/1958 e successiva Concessione Edilizia in Sanatoria 356 del 02/03/1990”,

(in assenza di aumento volumetrico)

Sull'immobile distinto in catasto al Foglio 63, particella 387, sub 1 - 2.

così come rappresentati nell'allegato elaborato progettuale presentato con prot. 17899 del 05/04/2017 a firma del Geom. Simone Petrucci iscritto al Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma al n. 10737 che forma parte integrante e sostanziale del presente permesso e comunque nel rispetto delle leggi, dei pareri e delle prescrizioni citati in premessa che si intendono qui richiamati come parte integrante del provvedimento.

AVVERTENZE

- Il titolare del presente permesso, e il progettista, sono responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti, come delle modalità esecutive sopra fissate;
- Il presente permesso è rilasciato salvo diritti di terzi ed è valido per il periodo concesso ad ultimare i lavori;
- Il fabbricato non potrà essere utilizzato senza il previsto certificato di agibilità;

CONDIZIONI GENERALI

1. Il rilascio del Permesso di Costruire non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa esser disposto da leggi e regolamenti vigenti.
2. Il permesso di costruire viene rilasciato ed è da intendersi valido sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto giuridico.
3. Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili dell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti in materia delle prescrizioni di cui alla presente concessione come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzione infortuni, danni a cose e a terzi ecc.
4. Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato, il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori, s'impegnano in solido, con il ritiro del permesso di costruire, alla piena osservanza di tutte le norme relative all'accettazione dei materiali contenute nelle disposizioni di legge e il rilascio del presente permesso non esonera dall'obbligo di denunciare le opere strutturali e di mantenere in cantiere fino all'ultimazione dei lavori, accuratamente conservati, i calcoli statici ed i disegni dettagliati delle parti in costruzione con l'attestazione di avvenuto deposito della copia di questi all'Ufficio del Genio civile da parte dell'impresa costruttrice.
5. Per l'installazione di impianti o modifica di impianti esistenti, il committente dovrà presentare al termine dei lavori copia della dichiarazione di conformità redatta ai sensi del D.M. 37/08;
6. E' fatto obbligo di denunciare per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al presente permesso di costruire nei termini di cui al D.P.R. 380/01 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/06.
7. Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori. Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguire quelle opere per assicurare il libero deflusso. Per opere definitive dovrà essere presentata separata istanza.
8. Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale col pagamento dei relativi diritti ed un deposito a garanzia del ripristino definitivo quando l'amministrazione non si riserva il diritto di procedere al ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva. Per i muri di cinta e accessori stradali dovrà essere presentato con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi previo pagamento dei relativi diritti.
9. Le lavorazioni dovranno essere realizzate in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 81/08. Dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera dovrà essere debitamente recintato.
10. Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune.
11. E' fatto obbligo di richiedere il certificato di agibilità nei termini di cui all'art. 25 del D.P.R. 380/01.
12. Il presente permesso di costruire dovrà essere tenuto presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale e degli agenti della Polizia municipale. All'esterno del Cantiere dovrà essere esposto un cartello leggibile, contenente le indicazioni del lavoro da eseguire, i nominativi del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, nonché gli estremi del presente permesso di costruire.
13. Con la presente concessione l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio e di attacco al fabbricato con rete d'illuminazione e acquedotto.
14. I lavori devono essere iniziati nel termine assegnato, trascorso infruttuosamente il quale, il permesso di costruire si intenderà decaduto e non potrà essere nuovamente rilasciato se non in seguito ad altra domanda da presentarsi. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii..
15. Il rilascio del presente permesso di costruire non esime il concessionario dal richiedere, se necessaria, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od uffici prima di iniziare i lavori di costruzione.
16. Il permesso di Costruire si intende rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;

Qui accluso si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati

Tivoli, lì

Il Responsabile P.O. Edilizia Privata

Allegati n. **1**

- *Elaborato grafico prot. 17899 del 05/04/2017*

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.

Lì

IL CONCESSIONARIO